

# Parere del comitato (articolo 64)



**Parere 7/2020 relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente della Francia riguardante le tipologie di trattamenti esenti dal requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati)**

**Adottato il 22 aprile 2020**

Translations proofread by EDPB Members.

This language version has not yet been proofread.

## Indice

1	SINTESI DEI FATTI.....	6
2	VALUTAZIONE .....	6
2.1	Ragionamento generale del Comitato in merito alle integrazioni all'elenco trasmesso.....	6
2.2	Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco.....	7
2.3	Analisi del progetto di elenco .....	7
	Gestione delle attività commerciali .....	7
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI.....	8
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE .....	8

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 35, paragrafi 1, 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("regolamento generale sulla protezione dei dati"),

visto l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ("direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito delle attività di contrasto"),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti l'articolo 10 e l'articolo 22 del regolamento interno,

visto il parere 13/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati relativo al progetto di elenco dell'autorità di controllo competente della Francia riguardante le tipologie di trattamenti esenti dal requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati),

considerando quanto segue:

(1) La funzione principale del Comitato europeo per la protezione dei dati consiste nel garantire l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "regolamento generale sulla protezione dei dati") in tutto lo Spazio economico europeo. A norma dell'articolo 35, paragrafo 6, e dell'articolo 64, paragrafo 2, di tale regolamento, il Comitato emette un parere ove un'autorità di controllo intenda adottare un elenco di trattamenti non soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in conformità dell'articolo 35, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Lo scopo del presente parere è pertanto creare un approccio armonizzato ai trattamenti di tipo transfrontaliero o che possono incidere sulla libera circolazione dei dati personali o delle persone fisiche all'interno dell'Unione europea. Sebbene non imponga un elenco unico, il regolamento generale sulla protezione dei dati incoraggia la coerenza. Il Comitato mira a raggiungere tale obiettivo nel quadro dei propri pareri assicurandosi che gli elenchi non contraddicano i casi in cui il regolamento generale sulla protezione dei dati dispone esplicitamente che un tipo di trattamento debba essere sottoposto a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché raccomandando alle autorità di controllo di eliminare taluni criteri che il Comitato non ritiene correlati all'assenza di probabili rischi elevati per gli interessati, di limitare l'ambito di applicazione dei tipi di trattamento in modo da non contraddire le norme generali definite nelle linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati del Gruppo di lavoro Articolo 29<sup>2</sup>, approvate dal Comitato, e infine di utilizzare taluni criteri in modo armonizzato.

---

<sup>1</sup> I riferimenti agli "Stati membri" contenuti nel presente parere sono da intendersi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

<sup>2</sup> Gruppo di lavoro Articolo 29 - 248 rev. 1, 4 aprile 2017, Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento 2016/679 - approvate dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

(2) Con riguardo all'articolo 35, paragrafi 5 e 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, le autorità di controllo competenti possono redigere elenchi delle tipologie di trattamenti non soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Le autorità di controllo competenti devono tuttavia applicare il meccanismo di coerenza se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

(3) In conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il Comitato garantisce l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 in tutto lo Spazio economico europeo. A norma dell'articolo 64, paragrafo 2, il meccanismo di coerenza può essere attivato da un'autorità di controllo, dalla presidenza del Comitato o dalla Commissione per le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro. In conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il Comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione.

(4) Il fatto che i progetti di elenco delle autorità di controllo competenti siano soggetti al meccanismo di coerenza non implica tuttavia che tali elenchi debbano essere identici. Le autorità di controllo competenti hanno un margine di discrezionalità per tener conto del contesto nazionale o regionale e della legislazione locale. La valutazione/il parere del Comitato non mira a ottenere un elenco unico per tutta l'UE, bensì a evitare difformità significative che potrebbero incidere sulla protezione equivalente degli interessati in tutto il SEE.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, lo svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatorio per il titolare del trattamento solo quando il trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". Le autorità di controllo nazionali possono pubblicare elenchi relativi a determinate attività di trattamento che richiedono sempre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (blacklist) a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, nonché elenchi di attività di trattamento per cui tale valutazione non è necessaria, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5 (whitelist). Se un trattamento non rientra in nessuno dei due elenchi e non è citato all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento dovrà adottare una decisione ad hoc sulla base del soddisfacimento o meno del criterio "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". In conformità del considerando 91 del regolamento la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non è obbligatoria nei casi in cui il trattamento è effettuato da un singolo medico, altro operatore sanitario o avvocato, in quanto il trattamento non è su larga scala. Tale eccezione copre solo in parte i casi in cui non è necessaria la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ossia i casi in cui non sussiste un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

(6) Gli elenchi prodotti dalle autorità di controllo competenti sono funzionali a un obiettivo comune, quello di identificare le tipologie di trattamenti per cui le autorità di controllo nazionali sono certe dell'assenza assoluta di rischi elevati nonché i trattamenti che le autorità di controllo nazionali non ritengono suscettibili di presentare un rischio elevato, e che pertanto non richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Il Comitato fa riferimento alle linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati del Gruppo di lavoro Articolo 29, che delineano i criteri da prendere in considerazione nella definizione dei trattamenti che "*possono presentare un rischio elevato*"<sup>3</sup>. Secondo tali linee guida nella maggior parte dei casi il titolare del trattamento dei dati può ritenere che sia richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se il trattamento soddisfa

---

<sup>3</sup> Considerando 75, 76, 92 e 116 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

due criteri. In taluni casi tuttavia il titolare del trattamento dei dati può ritenere che sia richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati anche se il trattamento soddisfa un solo criterio.

(7) Il parere del Comitato è adottato in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del Comitato, entro otto settimane dal primo giorno lavorativo dopo che la presidenza e l'autorità di controllo competente hanno accertato che il fascicolo è completo. Su decisione della presidenza, tale periodo può essere prorogato di sei settimane, tenuto conto della complessità della questione,

## HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

### 1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo competente della Francia ha presentato al Comitato il proprio progetto di elenco, che presenta due integrazioni rispetto all'elenco precedentemente adottato.  
Il 26 febbraio 2020 è stata adottata la decisione sulla completezza del fascicolo ed è stata trasmessa la richiesta.
2. Il parere deve essere adottato il 22 aprile 2020.

### 2 VALUTAZIONE

#### 2.1 Ragionamento generale del Comitato in merito alle integrazioni all'elenco trasmesso

3. Ogni elenco trasmesso al Comitato è stato interpretato come ulteriore specifica da un lato dell'articolo 35 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che in ogni caso prevale, dall'altro del considerando 91. Nessun elenco può pertanto considerarsi esaustivo.
4. Il presente parere non influisce sui trattamenti indicati dall'autorità di controllo francese ritenuti fuori dal campo di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati, ossia i trattamenti che non sono finalizzati né "all'offerta di beni o servizi a interessati" in più Stati membri né al monitoraggio del comportamento degli interessati in più Stati membri, e che non sono suscettibili di "incidere significativamente sulla libera circolazione di dati personali all'interno dell'Unione". A fini di chiarezza tuttavia il Comitato elencherà i trattamenti riportati nell'elenco che sono stati ritenuti al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento generale sulla protezione dei dati. Inoltre, qualsiasi trattamento correlato all'attività di contrasto è estraneo al campo di applicazione, in quanto al di fuori del campo di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.
5. Il presente parere non contiene commenti sui trattamenti riportati nell'elenco che rientrano nell'ambito di applicazione del considerando 91.
6. I pareri sugli elenchi di cui all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati miravano anche a definire un nucleo coerente di trattamenti che il Comitato ha richiesto a tutte le autorità di controllo di inserire nel proprio elenco, se non ancora presenti, al fine di garantire la coerenza. In linea di principio gli elenchi di cui all'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati non possono esentare dal requisito tali trattamenti generali.
7. Gli elenchi definiti dalle autorità di controllo in conformità dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati sono di per sé non esaustivi. Tali elenchi contengono tipi di trattamento per i quali le autorità di controllo nazionali sono certe dell'assenza assoluta di rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche e trattamenti che le autorità di controllo nazionali non ritengono suscettibili di presentare un rischio elevato. Tali elenchi non possono contemplare tutti i casi in cui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati non è necessaria. Rimane applicabile in ogni caso l'obbligo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento di valutare il rischio insito nel trattamento e di ottemperare agli altri obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

8. Quando il presente parere non si pronuncia su un trattamento riportato nell'elenco, ciò significa che il Comitato non chiede all'autorità di controllo francese di intraprendere alcuna azione al riguardo.
9. Infine, il Comitato ricorda che la trasparenza è essenziale per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento. Al fine di chiarire le voci dell'elenco, il Comitato ritiene che l'inserimento negli elenchi di un riferimento esplicito ai criteri definiti nelle linee guida potrebbe aumentare la trasparenza.

## 2.2 Applicazione del meccanismo di coerenza al progetto di elenco

10. Il progetto di elenco dell'autorità di controllo francese comprende trattamenti finalizzati all'offerta di beni o servizi a interessati e al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri e/o trattamenti che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, principalmente perché i trattamenti indicati nel progetto di elenco non si limitano agli interessati presenti in Francia.
11. Il Comitato rileva che, alle voci 13 e 14, ogni documento del "quadro di riferimento" citato è considerato parte integrante del progetto di decisione.
12. Inoltre, il Comitato ha già considerato le voci da 1 a 12 del progetto di decisione in esame nell'ambito del parere 13/2019.
13. Con riferimento alla voce 13 e tenuto conto dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati, il Comitato ricorda che, nel suo parere 13/2019 all'autorità di controllo francese, aveva espresso la necessità di limitare l'ambito di applicazione di tali tipologie di trattamenti "stabilendone la non applicabilità alle attività di trattamento relative ai crediti acquisiti da terzi, e l'applicabilità esclusiva ai crediti maturati nell'ambito delle relazioni tra imprese e consumatori. Il Comitato raccomanda inoltre di escludere esplicitamente la valutazione e l'attribuzione di punteggi dall'ambito di applicazione di tale voce".

## 2.3 Analisi del progetto di elenco

14. Considerato che:
  - a. l'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati richiede una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; che
  - b. l'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento generale sulla protezione dei dati contiene un elenco non esaustivo dei tipi di trattamenti che richiedono una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e che
  - c. in questa sede il Comitato considera soltanto la voce 14 del progetto di decisione presentato, il Comitato è del parere che:

### GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

15. Il Comitato ricorda il ragionamento espresso nel parere 11/2019, con cui per tali tipologie di trattamenti ha chiesto di limitare "l'ambito di applicazione di tale voce in modo che contempli solo le relazioni tra imprese e clienti ed escluda il trattamento di dati sensibili o di natura strettamente personale, nonché il trattamento di dati su larga scala". Il Comitato raccomanda pertanto che le autorità di controllo francesi limitino allo stesso modo l'ambito di applicazione di questa voce.

### 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

16. Il progetto di elenco dell'autorità di controllo francese può comportare un'applicazione non coerente dell'articolo 35 del regolamento generale sulla protezione dei dati, pertanto si rendono necessarie le seguenti modifiche:
- Per quanto attiene alla gestione delle attività commerciali: il Comitato raccomanda di limitare l'ambito di applicazione di tale voce in modo che contenga solo le relazioni tra imprese e clienti ed escluda il trattamento di dati sensibili o di natura strettamente personale.

### 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

17. Il presente parere è rivolto alla Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (autorità di controllo francese) e sarà reso pubblico in conformità dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati.
18. L'autorità di controllo francese è tenuta a comunicare la decisione definitiva al Comitato affinché la inserisca nel registro delle decisioni sottoposte al meccanismo di coerenza, in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Per il Comitato europeo per la protezione dei dati

La Presidente

(Andrea Jelinek)